

Présidence de la Région Presidenza della Regione

PEC

<

Pièces jointes/Allegati:

Al Sindaco e al segretario del Comune di Valtournenche

Réf. n° - Prot. n.

2875/EL

V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta 12/04/2023

e, p.c., Al Presidente del Consiglio permanente degli enti locali

Al Presidente dell'Unité des Communes valdôtaines
MONT-CERVIN

Al Presidente dell'Agenzia regionale dei Segretari degli enti locali della Valle d'Aosta

Al Presidente del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta Bacino imbrifero montano (BIM)

Oggetto: Elezioni comunali del 21 maggio 2023: primi adempimenti degli organi neoeletti.

Considerato che con decreto del Presidente della Regione n. 133 in data 8 marzo 2023, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 14 marzo 2023, sono state indette per domenica 21 maggio 2023 le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Valtournenche, con eventuale turno di ballottaggio fissato per domenica 4 giugno 2023, si ritiene opportuno, come di consueto, riassumere i primi adempimenti cui dovranno far fronte i nuovi organi comunali, ed, in particolare, il Consiglio comunale, il Sindaco e il Vice Sindaco.

Com'è noto il Consiglio comunale ora in carica, dopo la pubblicazione da parte del Sindaco del manifesto recante il decreto del Presidente della Regione di convocazione dei

Secrétaire général de la Région Collectivités locales – Bureau des collectivités locales Segretario generale della Regione Enti locali – Ufficio enti locali Contacts/Contatti:
Patrizia VUILLERMIN
INES FRAMARIN

(0165 272513) (0165 272512)



comizi elettorali (avvenuta il 6 aprile 2023, ossia 45 giorni prima della data fissata per le consultazioni elettorali), può adottare solo atti urgenti ed improrogabili (art. 19, comma 1, l.r. 54/1998).

La valutazione della sussistenza dei presupposti di "urgenza ed improrogabilità" compete al Consiglio stesso, che ne dovrà fornire idonea motivazione nell'atto. A tal fine si suggerisce di verificare se vi siano scadenze improrogabili fissate dalla legge o il rischio di un rilevante danno per l'Amministrazione in conseguenza della mancata adozione di un determinato atto. Per maggiori approfondimenti si rinvia alla nota di questa Struttura prot. n. 43490/DEL in data 27/12/2006¹, con la quale si diramava a tutti i Comuni il telescritto trasmesso dal Ministero dell'Interno il 07/12/2006, recante per oggetto "Art. 38, comma 5 del T.U.O.E.L. 267/2000. Limiti alla potestà deliberativa dei consigli comunali e provinciali durante la campagna elettorale. Applicabilità agli organi di gestione straordinaria. Quesiti."

Per quanto riguarda, in particolare, la possibilità di convocare il Consiglio comunale dopo il 6 aprile 2023, si fa presente che, in relazione a quanto disposto dall'art. 38, comma 5, del d.lgs. 267/2000 (di contenuto analogo all'art. 19, c. 1, della l.r. 54/1998), la giurisprudenza si è espressa, in molti casi, come indicato nella sentenza del TAR Veneto n. 1118/2012, vale a dire:

- -" la ratio della richiamata disposizione normativa ... è quella di limitare l'attività dei consigli che, prossimi alla loro cessazione, possono meno avvertire la propria responsabilità istituzionale, ovvero essere maggiormente influenzati nelle loro decisioni dall'imminenza delle elezioni";
- "in questo periodo di transizione, dunque, l'organo può approvare soltanto atti essenziali ed indifferibili, imposti dalla necessaria continuità dell'azione amministrativa (cfr. TAR Sicilia Catania, III, 22 dicembre 2009, n. 2194). Si tratta, cioè, degli atti per i quali è previsto un termine perentorio e decadenziale, superato il quale viene meno il potere di emetterli, ovvero essi divengono inutili, cioè inidonei a realizzare la funzione per la quale devono essere formati (...), o hanno un'utilità di gran lunga inferiore. Si può altresì dare il caso che il ritardo non precluda l'utile esercizio del potere da parte dell'organo, ma che ciò comporti sanzioni ovvero conseguenze materiali sfavorevoli di qualche rilevanza (...): anche in tal caso, il Consiglio sarà tenuto a pronunciarsi, purché l'effetto pregiudizievole derivante dal ritardo non sia ipotetico ed eventuale, ma certo o comunque particolarmente probabile, in base a preesistenti e concreti elementi".

Al riguardo si ritiene che sussistano, in particolare, i requisiti di urgenza ed improrogabilità per poter convocare il Consiglio comunale, dopo il <u>6 aprile 2023</u>, per l'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2023/2025, da effettuarsi entro il 30 aprile 2023², e del rendiconto per l'esercizio finanziario 2022, da effettuarsi sempre entro il 30 aprile 2023³, considerato che l'inosservanza dei suddetti termini è sanzionata con lo scioglimento del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 29, comma 4, della legge regionale 11

-

¹ Consultabile sul sito internet della Regione, nel canale tematico "Enti locali", all'indirizzo http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=1017.

² Termine prorogato ai sensi dell'art. 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025).

Termine stabilito ai sensi degli artt. 151, comma 7, e 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*).

dicembre 2015, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali).).

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento è contenuta nelle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*) e 9 febbraio 1995, n. 4 (*Disposizioni in materia di elezioni comunali*)⁴.

Oltre alla normativa regionale sopracitata il neoeletto Consiglio comunale dovrà, inoltre, fare riferimento alle norme contenute nel proprio Statuto e nel proprio regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, purché coerenti con la normativa regionale vigente.

ORGANI COMUNALI, PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E ASSUNZIONE DELLE RELATIVE CARICHE

Sulla base del vigente ordinamento comunale (art. 18, l.r. 54/1998), sono organi del Comune:

- il Consiglio comunale, composto da Sindaco, Vice Sindaco e 13 consiglieri comunali (art. 2, comma 1, lett. b), della l.r. 4/1995);
- la Giunta comunale;
- il Sindaco;
- il Vice Sindaco.

Il Sindaco, il Vice Sindaco e i consiglieri comunali sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto (art. 4, c. 1, l.r. 4/1995).

Consiglio comunale

I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione (art. 19, comma 2, l.r. 54/1998), che viene effettuata al termine delle operazioni di scrutinio, dal Presidente dell'ufficio della prima sezione, riuniti i Presidenti degli uffici di scrutinio in seno all'Adunanza dei Presidenti, trattandosi di Comune rientrante nella fattispecie di cui all'art. 22bis, comma 1, lett. b), della l.r. 4/1995, con le modalità di cui al Titolo Vbis:

⁴ Entrambe le leggi regionali, nel testo coordinato con le modificazioni apportate dalla l.r. 18/2019, sono reperibili sul sito internet della Regione (www.regione.vda.it), al canale tematico "Enti locali", seguendo il percorso "Legislazione regionale/Ordinamento" per la l.r. 54/1998 e "Legislazione regionale/Elezioni e amministratori" per la l.r. 4/1995.



- 1) **il 22 maggio 2023,** ai sensi dell'art. 72quinquies, comma 6, della medesima legge, in caso di unico turno di votazione,
- 2) il **4 giugno 2023**, ai sensi degli articoli 47, comma 3, 53, comma 4, e 72nonies della medesima legge qualora, in caso di parità di voti, si debba invece procedere ad un secondo turno di votazione.

Si rammenta in proposito che un esemplare dei verbali delle operazioni elettorali deve essere depositato nella segreteria del Comune (a disposizione di ogni elettore che ha diritto di prenderne conoscenza) e che il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio on-line del Comune (art. 72quinquies, comma 4, della l.r. 4/1995).

Inoltre, entro 7 giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, il Sindaco neoeletto deve pubblicare all'albo pretorio on-line i risultati delle elezioni e notificarli agli eletti (art. 74bis della l.r. 4/1995).

Sindaco

Il Sindaco assume le proprie funzioni all'atto della sua proclamazione, che avviene negli stessi tempi sopra indicati per la proclamazione dei consiglieri comunali, essendo eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto (artt. 25 e 27, comma 1, l.r. 54/1998).

Vice Sindaco

Il Vice Sindaco assume le proprie funzioni all'atto della sua proclamazione, che avviene negli stessi tempi sopra indicati per la proclamazione dei consiglieri comunali, essendo eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto (artt. 25 e 27, comma 1, l.r. 54/1998).

Il Vice Sindaco assume di diritto la carica di assessore comunale e sostituisce il Sindaco, oltre che in caso di assenza o impedimento temporaneo (art. 30, l.r. 54/1998), anche subentrando allo stesso in caso di cessazione di questi dalla carica, per qualsiasi causa (art. 30ter, comma 1, l.r. 54/1998.

Giunta comunale

Sulla base delle previsioni statutarie la nuova Giunta comunale assume le sue funzioni dalla sua nomina da parte del Sindaco, che deve darne comunicazione al Consiglio comunale nella sua prima seduta consiliare (artt. 22, comma 2, e 19quater, comma 5, l.r. 54/1998 - art. 19 Statuto comunale).



PRIMI ADEMPIMENTI DEI NEOELETTI ORGANI COMUNALI

1. CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA CONSILIARE

La prima seduta del Consiglio è convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione (art. 19quater, comma 1, l.r. 54/1998), ed è convocata e presieduta dal Sindaco neoeletto fino all'elezione del Presidente del Consiglio, (art. 19quater, comma 2, l.r. 54/1998 - art. 11, comma 4, Statuto comunale).

In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva con proprio atto o mediante la nomina di un commissario ad acta (art. 19ter, comma 2, l.r. 54/1998).

Con riferimento alla previsione di cui al primo comma dell'art. 19quater della l.r. 54/1998, di contenuto analogo al primo comma dell'art. 40 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.), la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 17 febbraio 2006, n. 640, ha chiarito che tale termine "non è perentorio ma è chiaramente solo acceleratorio, rivolto com'è a far effettuare, con la maggiore sollecitudine possibile, i primi adempimenti del consiglio comunale, stabiliti dall'art. 41 del D.Lgs. 267 del 2000, perché questo possa entrare quanto prima nel pieno delle sue funzioni (anche attraverso le commissioni consiliari da nominare nella prima seduta). L'art. 40, comma 1, non conferisce espressamente carattere di perentorietà al termine in questione né tale carattere può desumersi in via d'interpretazione, giacché, a parte la considerazione ora espressa, è evidente che la norma impone incombenze ineludibili e quindi da ottemperare anche oltre il predetto termine (salvo che non si voglia determinare lo scioglimento del consiglio comunale)."

2. ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA PRIMA SEDUTA

(ART. 19QUATER L.R. 54/1998)

2.1. Esame della condizione degli eletti

Ai sensi dell'art. 19quater, comma 3, della 1.r. 54/1998, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti, tenendo conto anche delle modalità eventualmente stabilite nel regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

Ove il Consiglio ometta di provvedere agli adempimenti di cui sopra, interviene, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione mediante la nomina di un commissario (art. 19quater, comma 4, l.r. 54/1998).

Le cause di contestazione della condizione degli eletti sono le seguenti:

■ Incandidabilità

Le cause di incandidabilità sono disciplinate dall'art. 14bis della l.r. 4/1995, il cui comma 2bis rinvia alle cause ostative alla candidatura previste dalle disposizioni statali vigenti, tra le quali assumono prevalente rilievo quelle contenute nell'art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), nel quale è previsto, al comma 3, che l'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità di cui al comma 1 è nulla e che l'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 235/2012 spetta alla Commissione elettorale circondariale, ufficio preposto all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellare dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 10 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità o del provvedimento definitivo di dichiarazione di incandidabilità di cui all'art. 143, comma 11, del d.lgs. 267/2000.

Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente all'ammissione delle candidature, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti.

Qualora, invece, la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle elezioni, il Consiglio comunale, dopo averne ricevuto comunicazione, dovrà prendere atto, in sede di convalida, dell'intervenuta sospensione o decadenza, operanti entrambe di diritto ai sensi rispettivamente degli articoli 11 e 10 del d.lgs. 235/2012, procedendo, ove possibile, o alla sostituzione temporanea (art. 19bis, comma 5, l.r. 54/1998) o alla surrogazione dell'eletto (art. 19bis, comma 2, l.r. 54/1998).

Ineleggibilità

Le cause di ineleggibilità sono stabilite, per quanto riguarda i componenti del Consiglio, dall'art. 15 della 1.r. 4/1995, che al comma 1 ne declina in 14 punti le diverse fattispecie.

Si rammenta inoltre che, in questa prima fase di esame della condizione degli eletti, il Consiglio deve verificare, nei confronti del Sindaco e del Vice Sindaco neo eletti, la sussistenza o meno delle ulteriori cause di ineleggibilità previste:

- a) dall'art. 9, comma 1, della l.r. 4/1995, secondo cui non può essere eletto Sindaco o Vice Sindaco il ministro di culto e chi ha il coniuge, ascendenti, discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione comunale il posto di Segretario dell'ente locale che, in caso di Comuni costituiti in ambito territoriale sovracomunale, deve essere identificato nel/nei segretario/segretari dell'ambito territoriale sovracomunale di appartenenza, costituito ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane);
- b) dall'art. 30bis della l.r. 54/1998 che dispone una limitazione alla rieleggibilità di coloro che abbiano già ricoperto per più mandati consecutivi, a far data dal 28 maggio 1995 (vedi art. 48, comma 3, della l.r. 1/2015), la carica di Sindaco, stabilendo quanto segue:
 - b.1) chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, né a quella di Vicesindaco o di assessore. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie (comma 2);
 - b.2) chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, né a quella di Vicesindaco o di assessore. È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie (*comma 3*).

A tal proposito si fa presente che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass. Civ., sez. I, n. 11895/2006), tali fattispecie si configurano come una causa di ineleggibilità, e non già di incandidabilità, che deve essere vagliata dal Consiglio comunale nella sua prima seduta.

Ciò premesso, a seconda della causa di ineleggibilità che dovesse eventualmente accertare, il Consiglio comunale dovrebbe:

- 1) in caso di ineleggibilità preesistente all'elezione, non rimossa entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature, procedere immediatamente alla dichiarazione di decadenza dell'eletto e alla conseguente sostituzione, ove possibile, ai sensi dell'art. 19bis della l.r. 54/1998;
- 2) in caso di ineleggibilità sopravvenuta nel periodo intercorrente tra l'elezione e la seduta di convalida, instaurare la procedura di cui all'art. 19 della l.r. 4/1995 (salvo il caso di avvenuta rimozione della causa ostativa da parte dell'eletto);
- 3) in caso di ineleggibilità del Sindaco o del Vice Sindaco di cui ai casi a) e b), procedere alla dichiarazione di decadenza dell'eletto, con le conseguenze di cui all'art. 30ter della l.r. 54/1998. Si evidenzia che il Sindaco o il Vice Sindaco dichiarato decaduto non potrà essere surrogato in Consiglio.



Incompatibilità

Le cause di incompatibilità sono essenzialmente quelle stabilite, per quanto riguarda i componenti del Consiglio, dall'art. 16 della l.r. 4/1995, che al comma 1 ne declina in 7 punti le diverse fattispecie.

Si evidenzia che altra causa di incompatibilità è prevista all'art. 40, comma 6, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (*Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste*), che sancisce l'incompatibilità dell'incarico di Comandante e Vicecomandante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco con la titolarità di cariche pubbliche.

Oltre a queste si rammenta che il Consiglio, in sede di convalida degli eletti, deve verificare la sussistenza o meno dell'ulteriore causa di incompatibilità prevista dall'art. 9, comma 2, della l.r. 4/1995, secondo cui non può ricoprire la carica di Sindaco o Vice Sindaco colui che ha il coniuge, ascendenti, discendenti, parenti o affini fino al secondo grado che siano appaltatori di lavori o di servizi comunali o in qualunque modo loro fidejussori.

Ciò premesso, qualora venisse riscontrata una causa di incompatibilità esistente al momento dell'elezione o sopravvenuta ad essa, il Consiglio comunale dovrebbe instaurare la procedura di contestazione di cui all'art. 19 della l.r. 4/1995 (salvo il caso di avvenuta rimozione della causa ostativa da parte dell'eletto).

2.2. Giuramento da parte del Sindaco e del Vice Sindaco davanti al Consiglio comunale di osservare lealmente la Costituzione e lo Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta (art. 27, l.r. 54/1998).

Il Sindaco ed il Vice Sindaco, che assumono le proprie funzioni all'atto della proclamazione degli eletti, prestano giuramento nella seduta di insediamento del Consiglio.

Si rammenta in proposito che il Sindaco assume, dall'atto della proclamazione, tutte le funzioni, ivi comprese quelle di ufficiale di governo, e che il giuramento non è più, da tempo, presupposto per l'assunzione delle funzioni connesse al mandato elettivo⁵.

_

⁵ Il Ministero dell'Interno (Direzione generale dell'amministrazione civile – Direzione centrale delle autonomie), con circolare n. 3/99 in data 30 giugno 1999, ha precisato che "Il giuramento del sindaco - già nel pieno dei suoi poteri e funzioni - dinanzi al consiglio comunale va considerato come adempimento solenne, che individua nel rispetto alla Costituzione il parametro fondamentale dell'azione dell'organo di vertice dell'amministrazione. Non può condizionare l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, che possono essere tutte legittimamente svolte sin dalla data della proclamazione.". In tal senso vedasi anche la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 31 luglio 2006, n. 4694, nella quale si ribadisce che "il giuramento non è (rectius "non è più"; v. al riguardo i precedenti sistemi delineati dall'art. 150 del t.u. com. prov. 1915 e l'art. 36, comma 6, della L. n. 142/1990) "la condizione per l'assunzione delle funzioni".".



2.3. Elezione del Presidente del Consiglio (artt. 19ter, comma 1, e 19quater, comma 5, l.r. 54/1998, art. 11, comma 4, Statuto comunale).

Dopo l'elezione del Presidente del Consiglio, come da previsione statutaria, la seduta prosegue sotto la presidenza di quest'ultimo.

A tale proposito si segnala la presenza di un'incongruenza dell'art. 14, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio comunale, il quale prevede che sia il Sindaco a svolgere la funzione di Presidente del Consiglio, rispetto a quanto disposto dall'art. 11, comma 4 dello Statuto, che prevede l'elezione del Presidente del Consiglio; si suggerisce, pertanto, all'ente di intervenire, modificando lo Statuto o il Regolamento, in modo da rendere omogenee le due disposizioni.

2.4. Approvazione degli indirizzi generali di governo (art. 19quater, comma 5, l.r. 54/1998).

Successivamente la seduta prosegue con l'approvazione degli indirizzi generali di governo.

Si rammenta, al riguardo, che la mancata approvazione degli indirizzi generali di governo da parte del Consiglio comunale, entro trenta giorni dalla proposta del Sindaco, costituisce una delle cause di scioglimento del Consiglio stesso, come previsto al punto 5) della lettera c) del comma 1 dell'art. 70 della l.r. 54/1998.

2.5. Comunicazione al Consiglio, da parte del Sindaco, della composizione della Giunta (art. 19quater, comma 5, l.r. 54/1998, art. 19, Statuto comunale).

L'art. 19 dello Statuto comunale prevede espressamente che la Giunta sia nominata dal Sindaco.

In ordine ai termini concessi al Sindaco per comunicare al Consiglio comunale la composizione della Giunta, si osserva che tale adempimento deve essere espletato nella prima seduta del Consiglio comunale, e pertanto nei termini previsti dall'art. 19quater, comma 1, della 1.r. 54/1998 (quindi, al massimo, entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti). A tal proposito si rileva che l'art. 19, comma 2, dello Statuto comunale dovrebbe essere adeguato alla succitata previsione di legge in quanto prevede un termine superiore.

Relativamente al numero dei componenti della Giunta si rimanda all'art. 22 della l.r. 54/1998 e allo Statuto comunale, richiamando inoltre quanto previsto al comma 1bis del succitato articolo affinché sia garantita la presenza di entrambi i generi qualora, nella lista che è risultata vincitrice, siano eletti consiglieri del genere meno rappresentato per almeno il 30% degli eletti, salvo il caso in cui almeno un appartenente al genere meno rappresentato sia stato eletto alla carica di Sindaco o di Vice Sindaco.



Preso atto che lo Statuto comunale vigente prevede la possibilità di nominare un numero di assessori superiore al limite fissato per legge, come previsto dal comma 1ter del sopracitato art. 22, si rammenta che l'atto di nomina della Giunta, da parte del Sindaco, dovrà tener conto del principio di invarianza della spesa.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulle disposizioni di cui all'art. 30bis, commi 2 e 3, della l.r. 54/1998, secondo cui chi ha ricoperto per due o tre mandati consecutivi la carica di Sindaco, nei Comuni con popolazione rispettivamente superiore a 15.000 abitanti o sino a 15.000 abitanti, non è immediatamente rieleggibile alla carica di <u>assessore</u>.

Si rammenta, infine, che ai sensi dell'art. 22, comma 6, della l.r. 54/1998, non possono far parte della <u>Giunta</u> il coniuge, i parenti e gli affini di primo grado del Sindaco e del Vice Sindaco.

2.6. Elezione da parte del Consiglio della Commissione elettorale comunale (art. 19quater, comma 6, e art. 21, comma 2, lettera c), l.r. 54/1998).

Il Consiglio, nella prima seduta, deve eleggere tra i propri componenti la Commissione elettorale comunale, secondo le regole disposte dalla normativa statale vigente (*D.P.R.* 223/1967).

3. ALTRI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO

3.1. Nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni (art. 21, comma 2, lett. 0), l.r. 54/1998).

Benché l'art. 21, comma 2, lett. o), della l.r. 54/1998 non preveda alcun termine per le nomine in oggetto, si fa presente che, qualora la durata dell'ente, organismo o commissione sia connessa alla durata del Consiglio comunale, è opportuno che la nomina dei rappresentanti del Consiglio intervenga entro 45 giorni dalla scadenza del precedente mandato, in modo da evitare la decadenza degli organi e la conseguente nullità degli atti eventualmente adottati dagli stessi. Si ritiene, infatti, che alla fattispecie si debba applicare l'art. 2 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, il quale prevede che gli organi amministrativi svolgano le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata e che entro tale termine debbano essere ricostituiti. Qualora non siano costituiti entro la scadenza, l'art. 3 consente che detti organi siano prorogati per un massimo di 45 giorni durante i quali possono adottare solo atti di ordinaria amministrazione, nonché atti urgenti ed indifferibili. Decorso il periodo di proroga di 45 giorni gli organi non ricostituiti decadono ed ogni atto eventualmente adottato dagli stessi è nullo, così come stabilito dall'art. 6.



Resta inteso, invece, che, qualora la durata dell'ente, organismo o commissione non sia collegata alla durata della legislatura, il termine dei 45 giorni per la nomina dei rappresentanti del Consiglio comunale decorre dalla data di scadenza dell'incarico presso l'ente, organismo o commissione.

3.2. Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune, a cui dovrà provvedere il Sindaco ai sensi dell'art. 26, commi 5 e 6, della l.r. 54/1998.

L'art. 26 della 1.r. 54/1998 stabilisce, al comma 5, che la nomina dei rappresentanti del Comune sia effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio o dalla Giunta comunale, qualora tale competenza non sia espressamente attribuita dalla legge al Consiglio comunale e, al comma 6, che tutte le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune, previste per legge, debbano essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del Sindaco, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Atteso che lo Statuto di codesto Comune dispone, al 4° punto del comma 3 dell'art. 12, la competenza del Consiglio comunale relativamente alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune (art. 21, comma 3, lettera j), l.r. 54/1998), si suggerisce di inserirne l'oggetto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare o in quella immediatamente successiva, onde permettere l'osservanza del predetto termine da parte del Sindaco. Nulla vieta, ovviamente, che il Consiglio comunale neoeletto possa confermare gli indirizzi già deliberati dal precedente Consiglio.

Si ritiene opportuno segnalare, a tal proposito, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 28 gennaio 2005, n. 178, che ha sancito "la regola, di portata generale (e prevalente sulle norme statutarie anteriori dei diversi enti, aziende e istituzioni, che eventualmente stabilissero in senso difforme), secondo cui le nomine e le designazioni di rappresentanti delle Amministrazioni locali presso altri Enti, rispettivamente di competenza del Sindaco e del Presidente della Provincia, devono considerarsi di carattere fiduciario, nel senso che riflettono il giudizio di affidabilità espresso attraverso la nomina, ovvero la fiducia sulla capacità del nominato di rappresentare gli indirizzi di chi l'ha designato, orientando l'azione dell'organismo nel quale si trova ad operare in senso quanto più possibile conforme agli interessi di chi gli ha conferito l'incarico", con la conseguenza che "la cessazione del mandato del Sindaco e del Presidente della Provincia e lo scioglimento del Consiglio comunale finiscono con il travolgere tutte le nomine effettuate durante il mandato elettivo."

3.3. Nomina dei rappresentanti del Comune, per i casi in cui sia la legge ad attribuirne la competenza al Consiglio comunale (art. 26, comma 5, l.r. 54/1998).

Qualora si presenti il caso, si ribadisce quanto detto al punto 3.2 relativamente al termine dei 45 giorni entro cui deve intervenire la nomina ed al fine di assicurarne il rispetto si consiglia l'inserimento dell'oggetto nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale o di quella immediatamente successiva.

Per la relativa disciplina di dettaglio si rinvia al regolamento adottato dal Comune per il funzionamento del Consiglio comunale.

3.4. Elezione dei revisori dei conti.

Ai sensi dell'art. 64, commi 1 e 2, del titolo VIII⁶ del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (*Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta*), l'organo di revisione economico-finanziaria è eletto dal Consiglio comunale e <u>la sua durata corrisponde a quella dell'organo che lo ha eletto</u>.

Il comma 4 dell'art. 64 del succitato regolamento stabilisce, inoltre, che "l'organo di revisione è rieleggibile per una sola volta e rimane in carica fino alla nomina del nuovo organo di revisione, che deve comunque avvenire entro sessanta giorni dalla cessazione dell'incarico del precedente organo".

Onde rispettare il termine appena richiamato, si suggerisce di provvedere quanto prima all'elezione dell'organo di revisione, iscrivendo il relativo oggetto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare o di quella immediatamente successiva.

Si rammenta altresì che, ai sensi dell'art. 69, comma 3, del r.r. 1/1999, con il medesimo atto di nomina l'ente deve stabilire sia il compenso da corrispondere all'organo di revisione, nell'ambito dei limiti massimi fissati, in conformità ai commi 1 e 2 del medesimo art. 69, da un'apposita deliberazione della Giunta regionale, sia le eventuali maggiorazioni. Tali limiti, attualmente, sono stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1426 del 19 maggio 2006⁷.

A tal proposito si richiama, infine, l'attenzione sulle indicazioni già fornite da questa Struttura, con e-mail dell'Ufficio Finanza e contabilità degli enti locali del 16 febbraio 2022 per la determinazione del compenso spettante agli organi di revisione degli enti locali.

3.5. Rideterminazione delle indennità e dei gettoni di presenza.

Come previsto dall'art. 11, comma 2, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), in caso di rinnovo elettorale è consentito rideterminare, per gli Amministratori neoeletti, gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti, ai sensi della legge regionale 30 marzo 2015, n. 4 recante (Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di

⁶ Disciplina ancora applicabile agli enti locali fino all'adeguamento della disciplina regionale ai principi fondamentali di cui alla normativa statale vigente in materia, come previsto dall'art. 31, comma 5, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali)

⁷ Consultabile sul sito Internet della Regione (<u>www.regione.vda.it</u>) nel canale tematico "Enti Locali", seguendo il percorso "Comunicazioni/Contabilità/Revisore dei conti".

presenza degli amministratori locali della Valle d'Aosta.), eventualmente già deliberati dal Consiglio comunale contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

Si rammenta che, nel caso in cui il numero dei componenti della Giunta, come nominata dal Sindaco e dallo stesso comunicata al Consiglio, sia superiore ai limiti previsti per legge, la deliberazione dovrà contenere l'attestazione del revisore circa il rispetto del principio di invarianza della spesa.

3.6. Ulteriori adempimenti.

Per ulteriori adempimenti il cui termine potrebbe essere correlato alla prima seduta del neoeletto Consiglio comunale, quali ad esempio la dichiarazione di appartenenza dei consiglieri ad un gruppo consiliare e la costituzione stessa dei gruppi consiliari, si rimanda al regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

Inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si rammentano alcuni ulteriori adempimenti di competenza del Consiglio comunale, anche se non obbligatoriamente da effettuarsi nella prima seduta:

- a) Nomina della Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari, prevista dall'art. 13 della legge 10 aprile 1951, n. 287 (*Riordinamento dei giudizi di assise*), composta dal Sindaco (o suo rappresentante) e da due consiglieri comunali, che deve essere costituita entro il mese di giugno successivo al rinnovo del Consiglio comunale la quale, ai sensi del successivo art. 21, dal 1° agosto di ogni anno dispari provvede all'aggiornamento biennale degli albi;
- b) **Nomina della Commissione di biblioteca,** in osservanza a quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale 17 giugno 1992, n. 28 (*Istituzione del Sistema bibliotecario regionale e nuove norme in materia di biblioteche regionali, comunali o di interesse locale.* Abrogazione di leggi regionali);

4. ALTRI ADEMPIMENTI DEL SINDACO

Oltre agli adempimenti di cui ai punti precedenti, tra gli altri compiti del Sindaco neoeletto si rammentano, ad ogni buon fine, i seguenti:

4.1. Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e attribuzione degli eventuali incarichi dirigenziali, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi (art. 26, comma 7, l.r. 54/1998).

Si rammenta, in generale, che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37 e 39 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle

categorie del comparto unico della Valle d'Aosta" (prot. n. 616 del 13/12/2010), gli incarichi dei Responsabili degli uffici e dei servizi possono essere conferiti per un periodo massimo non superiore a 3 anni e cessano alla loro naturale scadenza, fatta salva la possibilità di revoca prevista al comma 3 del succitato art. 37.

Nello specifico occorre, tuttavia, verificare la disciplina contenuta nel regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente ⁸.

4.2. Incarico del segretario dell'ente (artt. 2 e 5 della l.r. 10/2015, art. 3 della l.r. 46/1998 e art. 18 del regolam. reg. 4/1999).

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta.) e dell'art. 18, comma 4, del regolamento regionale 17 agosto 1999, n 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta.), l'incarico di segretario ha durata corrispondente a quella dell'amministratore che ha effettuato la nomina e, salvo il caso di revoca, ai fini dell'accettazione di un altro incarico presso uno degli enti del comparto unico regionale, il suddetto incarico può cessare anticipatamente solo con il consenso dell'amministratore che lo ha conferito.

In proposito si rammenta che il segretario in servizio, fatto salvo il caso di conferma espressa o tacita dello stesso, se iscritto all'Albo ai sensi dell'articolo 1, c. 5, della 1.r. 46/1998, o di un nuovo incarico al medesimo se iscritto all'Albo ai sensi dell'articolo 1, c. 6, della 1.r. 46/1998, continuerà ad esercitare le proprie funzioni fino al conferimento del nuovo incarico ad altro soggetto, come previsto al succitato articolo 3, c. 2, della 1.r. 46/1998.

Maggiori informazioni riguardo alla procedura per il conferimento del nuovo incarico di segretario potranno essere richieste all'Agenzia dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta.

Trattandosi di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, si richiama, inoltre, l'attenzione sul decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.) che ha dettato una specifica disciplina in materia di inconferibilità ed incompatibilità di detti incarichi, della quale gli enti interessati dovranno eventualmente tenere conto, ove ne ricorrano i presupposti. A tal proposito, si rinvia alle indicazioni fornite da questa Struttura con note prot. n. 13652/del in data 15 maggio 2013, prot. n. 22777/del in data 29 agosto 2013 e prot. n. 14997/del in data 15 settembre 2016⁹.

⁸ Vedi art. 14 del regolamento tipo predisposto dal CELVA e consultabile su internet all'indirizzo https://www.celva.it/it/convenzioni-fra-comuni/

Onsultabili sul sito internet della Regione, nel canale tematico "Enti locali" agli indirizzi http://www.regione.vda.it/enti_locali/cartella_i.asp?pk_cartelle=385 e http://www.regione.vda.it/enti_locali/cartella_i.asp?pk_cartelle=435.



4.3. Verifica straordinaria di cassa

Ai sensi dell'art. 224 del d.lgs. 267/2000¹⁰, a seguito del mutamento della persona del Sindaco occorre provvedere ad una verifica straordinaria di cassa, alle cui operazioni devono intervenire il Sindaco cessante ed il Sindaco neoeletto, nonché il segretario, il responsabile del servizio finanziario ed il revisore contabile.

4.4. Eventuali deleghe.

Si fa, inoltre, presente che <u>il Sindaco neoeletto può delegare</u> alcune sue funzioni, ed in particolare:

- ai sensi dell'art. 26, comma 8bis, della l.r. 54/1998, può delegare funzioni proprie al Vice Sindaco e agli assessori; si evidenzia che tale facoltà può risultare utile in caso di contemporanea assenza e/o impedimento sia del Sindaco che del Vice Sindaco.
- ai sensi dell'art. 12, comma 1, della l.r. 6/2014, in caso di assenza o impedimento temporaneo, può delegare il Vice Sindaco a rappresentarlo nella singola seduta della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines di appartenenza;
- ai sensi dell'art. 101, comma 2bis, della l.r. 54/1998 il Sindaco può delegare il Vice Sindaco a rappresentarlo nella singola seduta dell'Assemblea del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta Bacino Imbrifero Montano (BIM).

Sempre in materia di deleghe del Sindaco si richiama la nota di questa Struttura prot. n. 16114/DEL in data 27 maggio 2010, recante per oggetto "Validità delle deleghe delle funzioni di ufficiale di stato civile e ufficiale di anagrafe" nella quale si rammentano gli orientamenti del Ministero dell'Interno in base ai quali, al cambiamento della persona del Sindaco non è necessario rinnovare le deleghe di ufficiale di stato civile e di ufficiale di anagrafe conferite ai dipendenti e ai segretari degli enti locali, salva diversa volontà del Sindaco in merito al soggetto da delegare.

5. ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE AI PRIMI ADEMPIMENTI

Tra le attività connesse ai sopra declinati primi adempimenti obbligatori successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale, si segnalano in particolare:

- la nomina della Commissione locale valanghe (CLV), da effettuarsi, da parte dell'organo competente sulla base delle previsioni statutarie, entro 60 giorni dalla prima seduta consiliare, come previsto dall'art. 5 della legge regionale 4 agosto 2010, n. 29 (Disposizioni

Articolo applicabile agli enti locali valdostani per effetto dell'art. 28, comma 1, della l.r. 19/2015.

¹¹ Consultabile sul sito internet della Regione, nella sezione "Enti locali/Comunicazioni/Personale/Altro", all'indirizzo http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=1302.

in materia di Commissioni locali valanghe), fermo restando che l'attuale commissione rimane in carica fino alla nomina di quella successiva.

- gli obblighi di trasparenza concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali ai sensi della normativa vigente, ed in particolare dell'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), così come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97¹², che, per quanto attiene le figure dirigenziali, sancisce l'obbligo di pubblicare i dati reddituali di cui all'art. 14, comma 1, lett. f) del precitato decreto per i soli titolari di incarichi di vertice¹³). La pubblicazione di tali dati deve avvenire, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 14, entro tre mesi dall'elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico:
- l'obbligo di verificare la sussistenza dei requisiti di candidabilità di cui all'art. 10, comma 1, del d.lgs. 235/2012 in capo a tutti i soggetti, la cui elezione o nomina è di competenza di uno qualsiasi dei nuovi organi comunali, tenuto conto che in mancanza di detti requisiti l'eventuale elezione o nomina è nulla (art. 10, commi 2 e 3, d.lgs. 235/2012);
- i vari obblighi informativi conseguenti all'intervenuta variazione degli organi comunali, tra i quali si rammentano le comunicazioni di variazione del legale rappresentante dell'ente da effettuare all'INAIL (art. 12, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) e all'Agenzia delle Entrate (art. 35, comma 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) entro 30 giorni dal verificarsi della variazione, ossia dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto che l'ente, in caso di omesso o ritardato adempimento, potrebbe essere soggetto all'applicazione di sanzioni.

6. EVENTUALI SITUAZIONI PARTICOLARI IN CORSO DI MANDATO

Infine, benché la materia non interessi i primi adempimenti degli organi neoeletti, oggetto di questa comunicazione, si ritiene opportuno aggiungere, in questa sede, anche alcune informazioni utili per altre particolari situazioni che si potrebbero eventualmente verificare nel corso del mandato:

a) Decadenza degli amministratori comunali.

Oltre che in sede di convalida degli eletti, da effettuarsi nella prima seduta consiliare, gli amministratori comunali possono essere dichiarati decaduti a conclusione della

Vedasi anche le determinazioni dell'ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 e n. 241 dell'8 marzo 2017; quest'ultima esclude, tra l'altro, l'obbligo di pubblicazione di cui all'art.14, c.1, lett. f) (cd. dati reddituali), del d.lgs. 33/2013 relativamente ai Comuni con popolazione inferiore ai 15.000, per quanto attiene ai titolari di incarichi sia politici sia dirigenziali.

Vedasi la sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019 del 23 gennaio 2019 e la recente Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12 del 22 marzo 2023.



procedura di contestazione delle cause di ineleggibilità sopravvenute ed incompatibilità disciplinata dall'art. 19 della l.r. 4/1995.

Le deliberazioni di decadenza sono adottate dal Consiglio comunale d'ufficio o su istanza di qualunque cittadino elettore del Comune o del Presidente della Regione (art. 19, comma 7, l.r. 4/1995).

Contro la deliberazione del Consiglio comunale è ammesso ricorso al Tribunale Ordinario di Aosta (art. 19, comma 5, l.r. 4/1995).

La decadenza può altresì essere promossa in prima istanza, da qualsiasi cittadino elettore del Comune, dal Presidente della Regione o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al Tribunale Ordinario di Aosta, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale, ove previsto (art. 19bis, l.r. 4/1995).

Qualora un seggio di consigliere comunale si renda vacante, il Consiglio procede alla copertura dello stesso, nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento, e comunque non oltre trenta giorni dalla vacanza del seggio, attribuendolo al candidato della stessa lista che ha riportato la maggiore cifra individuale dopo l'ultimo eletto, sempre che in tale lista siano ancora presenti ulteriori candidati non eletti (art. 19bis, commi 1 e 3, l.r. 54/1998).

Si fa presente, al riguardo, che il consigliere surrogante non può essere convocato per la seduta consiliare in cui si procede alla surroga, in quanto il medesimo entra in carica, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 della l.r. 54/1998, non appena il Consiglio adotta la delibera di surrogazione (*C.d.S.*, sez. V, 3 febbraio 2005, n. 279).

Si richiama, infine, l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 17 della l.r. 4/1995, ai sensi della quale non costituiscono cause di ineleggibilità o incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti ad amministratori del Comune in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento, in connessione con il mandato elettivo. Appurato che per "statuto o regolamento" s'intendono quelli del Comune e non quelli dell'ente presso cui gli eletti svolgono incarichi e funzioni, si ritiene necessario porre attenzione al parere reso con riferimento all'art. 67 del d.lgs. 267/2000, di contenuto analogo alla succitata disposizione regionale, dal Consiglio di Stato n. 10166/2004 del 10/11/2004, diramato con nota di questa Struttura, prot. n. 3230/2E/DEL del 22/02/2005¹⁴, di cui si riporta un estratto:

"Ad una prima lettura la norma sembrerebbe riconoscere alla legge e alle fonti normative secondarie (statuti, regolamenti) una eguale capacità di rimuovere gli impedimenti previsti dagli artt. 60 e 63 del D.Lgs. n. 267/2000.

Una simile interpretazione, tuttavia, non si concilia con il citato art. 51 della Costituzione che, assoggettando alla riserva di legge la definizione dei requisiti per accedere e mantenere le cariche elettive, non consente alle fonti secondarie di intervenire nella materia elettorale in modo autonomo e diretto.

-

¹⁴ Consultabile sul sito internet della Regione, nel canale tematico "Enti locali", all'indirizzo http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=685.

Senza considerare che se fosse lasciato alla discrezionalità degli enti locali di stabilire autonomamente le deroghe alla ineleggibilità e all'incompatibilità risulterebbe eluso anche il fine, voluto dallo stesso art. 51 della Costituzione, di assicurare a tutti i cittadini "condizioni di eguaglianza" nell'accesso alle cariche elettive.

Men che meno poi può consentirsi che la fonte secondaria determini l'inefficacia di impedimenti, definiti in modo puntuale e concreto dal legislatore, facendo riferimento a incarichi e funzioni indicati in termini così generali e astratti, come avviene nei casi citati nella relazione ministeriale, che non è dato neppure comprendere la portata della deroga e la sua ragione giustificativa.

Sicché, dovendosi attribuire al citato art. 67 una portata coerente con il dettato costituzionale, deve ritenersi che alla potestà regolamentare o statutaria degli enti locali residui soltanto il compito di attuare e, tutt'al più, di adeguare allo specifico assetto organizzativo dell'ente locale disposizioni adottate dal legislatore primario."

Sempre con riferimento all'art. 67 del d.lgs. 267/2000 si evidenzia che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con l'Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 7 del 4 novembre 2015¹⁵, dopo un'attenta ricostruzione riportante l'interpretazione propria e della giurisprudenza in merito al predetto art. 67 ha, in conclusione, ritenuto opportuno un intervento del legislatore diretto a rivedere tutte le disposizioni, contenute nel TUEL e in altri testi normativi, che risultino non più coerenti con la disciplina introdotta dal decreto legislativo 39/2013, in tema di incompatibilità tra incarichi pubblici e cariche elettive di regioni ed enti locali segnalando, in particolare, l'opportunità dell'abrogazione esplicita del sopracitato articolo del TUEL. Nell'argomentazione dell'atto l'ANAC sembra sostenere, infatti, che, rovesciando l'impostazione precedente seguita, il precitato d.lgs. 39/2013 mira ad evitare il conferimento di incarichi, anche nel caso in cui l'attribuzione sia avvenuta ex-lege, in potenziali situazioni di conflitto di interesse fra controllore (organo politico) e controllato (amministrazione o società controllata) e, che pertanto, anche l'art. 67 deve ritenersi implicitamente abrogato da detta successiva fonte normativa, che costituisce diretta attuazione degli artt. 54 e 97 della Costituzione. Tale ricostruzione è, peraltro, confermata anche dalla giurisprudenza. secondo la quale **«...** l'impianto complessivo della normativa "anticorruzione" sulle inconferibilità/incompatibilità (d.lgs. n. 39/2013) ... ha specificamente vietato agli Organi politici dell'Ente locale di "rappresentare quest'ultimo in prima persona" in seno agli Organismi e alle Istituzioni cui l'Ente partecipa...(TAR Sardegna, Sez. II, sentenza 29 luglio 2015, n. 972).».-Di tale orientamento giurisprudenziale si dovrebbe tener conto ai fini di una corretta applicazione dell'art. 17 della l.r. 4/1995, anche in assenza di un'esplicita abrogazione dell'art. 67 del TUEL, che a tutt'oggi non è ancora avvenuta.

b) Sospensione e decadenza degli amministratori comunali.

In corso di mandato possono, altresì, intervenire i casi, previsti dall'art. 11 del d.lgs. 235/2012, di sospensione dalla carica di amministratore comunale in condizione di incandidabilità; in caso di sospensione del Consigliere comunale, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione dello stesso affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato la maggiore cifra individuale dopo l'ultimo eletto. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione, come previsto dal succitato art.

15 Consultabile al link https://www.anticorruzione.it/-/atto-di-segnalazione-al-governo-e-al-parlamento-n.-7-del-04/11/2015-rif.-1

11. Qualora, invece, sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma dell'art. 19bis, comma 1, della l.r. 54/1998 (art. 19bis, comma 5, l.r. 54/1998).

In proposito si rammenta che nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, <u>ove</u> non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata (*art. 11, c. 3, d.lgs. 235/2012*).

In caso di sospensione di diritto del Sindaco o del Vice Sindaco, gli stessi vengono temporaneamente sostituiti nelle loro funzioni, come previsto per legge.

c) Sostituzione del Sindaco e/o del Vice Sindaco, decadenza della Giunta e scioglimento del Consiglio comunale.

Come disciplinato dall'art. 30ter della 1.r. 54/1998, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco eletto, questi viene sostituito dal Vice Sindaco eletto, che rimane in carica fino al rinnovo del Consiglio (comma 1) e che dovrà essere sostituito nella carica di assessore, con le modalità stabilite dallo Statuto comunale (comma 3); in qualità di Sindaco, lo stesso dovrà individuare, ai sensi del comma 4, l'assessore al quale attribuire le funzioni di cui all'art. 30, comma 1 (sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento temporaneo).

Al riguardo si precisa che la normativa vigente, stabilendo modalità di elezione diverse per il Sindaco ed il Vice Sindaco rispetto a quelle dei consiglieri comunali, non prevede la sostituzione del Sindaco, in qualità di membro del Consiglio comunale, qualora lo stesso, per qualsiasi ragione, cessi dalla carica, con la conseguenza che i componenti il Consiglio comunale risulteranno ridotti di una unità.

In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vice Sindaco eletto, che, come già detto per il Sindaco, non potrà essere sostituito quale membro del Consiglio comunale, il Sindaco dovrà procedere, in applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 30ter della 1.r. 54/1998, a sostituirlo nella carica di assessore e ad individuare l'assessore al quale attribuire le funzioni di cui all'art. 30, comma 1 (sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento temporaneo).

In caso di contestuali dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco e del Vice Sindaco eletti, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio (art. 30ter, comma 5, l.r. 54/1998).



Si invita, infine, a consultare con regolarità la pagina "Valtournenche - 21 maggio 2023" della sezione "Elezioni" del sito internet della Regione, all'indirizzo

<u>https://www.regione.vda.it/amministrazione/Elezioni/Consultazioni_elettorali/Elezioni_comu_nali/Archivio/Valtournenche_21_maggio_2023/default_i.aspx</u>, dove sono pubblicate tutte le informazioni riguardanti le suddette elezioni.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, con l'occasione, si porgono distinti saluti.

La Dirigente (Tiziana VALLET)
-Documento firmato digitalmente-

PV-IF/